



## **ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA L'USO DEL POSTEGGIO COMUNALE COPERTO A CARI**

### **Art. 1 : Campo di applicazione**

La presente ordinanza stabilisce le condizioni e il prelievo delle tasse del posteggio coperto a Cari (Comune di Faido).

### **Art. 2: Ubicazione posteggi**

- Il posteggio di Cari è ubicato al mapp. 146 Sezione Campello ed è composta da 14 posteggi coperti.

### **Art. 3: Tasse**

- I posteggi coperti possono venire affittati tramite assegnazione da parte del Municipio tenuto conto dell'ordine di entrata della domanda, con diritto di priorità ai domiciliati del Comune;
- La durata del contratto d'affitto è annua e viene rinnovata tacitamente se non disdetta da parte dell'affittuario con un preavviso di tre mesi.  
È data facoltà al Municipio di scindere il contratto in caso di mancato rispetto delle presenti condizioni d'uso e/o contrattuali;
- Il canone d'affitto è stabilito in **fr. 1'200.--** annui.

### **Art. 4: Condizioni**

L'uso dei parcheggi è consentito unicamente ai veicoli regolarmente immatricolati. È in particolare vietata la sosta di:

- Autoveicoli non immatricolati.
- rimorchi di qualsiasi genere targati o meno.
- veicoli industriali di qualsiasi tipo come pure carri e caricatori agricoli.
- macchinari e attrezzature edili in genere, compresi tosaerba, moto-carrette e simili.
- è data facoltà la Municipio, dopo regolare notifica di diffida, di provvedere alla rimozione di veicoli ed altri oggetti non conformi a quanto stabilito, addebitandone le spese agli affittuari.

### **Art. 5: Responsabilità**

L'affittuario è responsabile del mantenimento dell'ordine e della pulizia del proprio posteggio.  
È severamente vietato depositare sacchi di rifiuti, materiale ingombrante, materiale infiammabile come pure ogni altro materiale suscettibile di arrecare danno o creare pregiudizi alla struttura.  
È inoltre vietato il lavaggio dei veicoli all'interno della struttura e sui piazzali antistanti.

### **Art. 6: Rimedi di diritto**

L'inosservanza dei dispositivi della presente ordinanza è punita a norma di legge.

### **Art. 7: Disposizioni abrogative/entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione ed entra in vigore dopo la crescita in giudicato.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

Il Segretario

  
R. David

  
C. D'Alessandri

*Approvata con RM N. 689/2013 del 14 ottobre 2013 e pubblicata agli albi comunale dal 22.10. al 5.11.2013*

**N.B. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.**